



#### Comune di Breda di Piave

Provincia di Treviso Regione del Veneto

## PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO (PAT) A VALENZA PAESAGGISTICA

# PIANO COMUNALE DELLA MOBILITA' DOLCE

NORME TECNICHE E
SCHEDE PROGETTUALI DI NORMATIVA

Sindaco Moreno Rossetto

Segretario Comunale Giorgio Ferrari

Responsabile U.O. Urbanistica Lorenzo Barbon

Aprile 2016



Calmaggiore, 18 - 31100 Treviso (TV) email: gea.engineering.ap@gmail.com

# Provincia di Treviso Regione del Veneto PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO (PAT) A VALENZA PAESAGGISTICA PIANO COMUNALE DELLA MOBILITÀ DOLCE NOME TECNICHE E SCHEDE PROGETTUALI DI NORMATIVA

### **INDICE**

1. Premessa
2. Norme tecniche
2.1. D.P.R. 16 dicembre 1992, N. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo
Codice della Strada" e S.M. e I
2.2. D.M. 30 novembre 1999, N. 557 "Regolamento recante norme per la definizione delle
caratteristiche tecniche delle piste ciclabili".
3. Schede progettuali di normativa

Provincia di Treviso Regione del Veneto

PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO (PAT) A VALENZA PAESAGGISTICA PIANO COMUNALE DELLA MOBILITÀ DOLCE

NOME TECNICHE E SCHEDE PROGETTUALI DI NORMATIVA

1. Premessa

Le Norme Tecniche del Piano Comunale della Mobilità Dolce sono articolate in una sezione

normativa ed in Schede progettuali di normativa.

2. Norme tecniche

2.1. D.P.R. 16 dicembre 1992, N. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del

Nuovo Codice della Strada" e S.M. e I.

Di seguito si riportano i principali disposti normativi relativamente ai percorsi pedonali e

ciclabili.

Art. 88 (Art. 39 Cod. Str.)

Segnali di attraversamento tranviario, attraversamento pedonale e attraversamento ciclabile

...omissis...

2. Il segnale ATTRAVERSAMENTO PEDONALE deve essere usato per presegnalare un

passaggio di pedoni, contraddistinto dagli appositi segni sulla carreggiata, nelle strade

extraurbane ed in quelle urbane con limite di velocità superiore a quello stabilito dall'articolo

142, comma 1, del Codice.

3. Il segnale ATTRAVERSAMENTO CICLABILE deve essere usato per presegnalare un

passaggio di velocipedi, contraddistinto dagli appositi segni sulla carreggiata, nelle strade

extraurbane ed in quelle urbane con limite di velocità superiore a quello stabilito dall'articolo

142, comma 1, del Codice.

4. Il segnale di cui ai commi 2 e 3 può essere usato nelle altre strade dei centri abitati solo

quando le condizioni del traffico ne consigliano l'impiego per motivi di sicurezza.

Art. 122 (Art. 39 Cod. Str.)

Segnali di obbligo generico

...omissis...

4

GEA ENGINEERING

Regione del Veneto

PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO (PAT) A VALENZA PAESAGGISTICA PIANO COMUNALE DELLA MOBILITÀ DOLCE

NOME TECNICHE E SCHEDE PROGETTUALI DI NORMATIVA

9. I segnali di CIRCOLAZIONE RISERVATA A DETERMINATE CATEGORIE DI UTENTI il

cui simbolo e' in essi contenuto indicano che la strada o parte di essa è riservata alla sola

categoria di utenti prevista mentre è vietata alle altre. Tali segnali sono:

Provincia di Treviso

a) il segnale PERCORSO PEDONALE che deve essere posto all'inizio di un viale, di un

itinerario o di un percorso riservato ai soli pedoni da impiegare solo quando non risulta

evidente la destinazione al transito pedonale;

b) il segnale PISTA CICLABILE che deve essere posto all'inizio di una pista, di una corsia o di

un itinerario riservato alla circolazione dei velocipedi. Deve essere ripetuto dopo ogni

interruzione o dopo le intersezioni;

c) il segnale PISTA CICLABILE CONTIGUA AL MARCIAPIEDE e PERCORSO PEDONALE

E CICLABILE che deve essere posto all'inizio di un percorso riservato ai pedoni e alla

circolazione dei velocipedi e deve essere ripetuto dopo ogni interruzione o dopo le intersezioni.

Art. 135 (Art. 39 Cod. Str.)

Segnali utili per la guida

...omissis...

15. Il segnale ATTRAVERSAMENTO CICLABILE localizza un attraversamento della

carreggiata da parte di una pista ciclabile, contraddistinta da apposita segnaletica orizzontale.

Sulle strade extraurbane e sulle strade urbane di scorrimento deve essere preceduto dal segnale

triangolare di pericolo di cui alla figura II.14. Il segnale può essere impiegato in versione con

illuminazione propria e in tal caso ne è consigliata la combinazione con apposite sorgenti di

luce, per l'illuminazione concentrata sulla segnaletica orizzontale. Può essere installato a

doppia faccia, ai due lati della carreggiata ovvero al di sopra della stessa. È sempre disposto in

corrispondenza dell'attraversamento.

Art. 140 (Art. 40 Cod. Str.)

Strisce di corsia

...omissis...

7. Le piste ciclabili, qualora non protette da elementi in elevazione sulla pavimentazione, sono

separate dalle corsie di marcia mediante due strisce continue affiancate, una bianca di 12 cm di

Regione del Veneto

PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO (PAT) A VALENZA PAESAGGISTICA PIANO COMUNALE DELLA MOBILITÀ DOLCE

PIANO COMUNALE DELLA MOBILITA DOLCE NOME TECNICHE E SCHEDE PROGETTUALI DI NORMATIVA

larghezza ed una gialla di 30 cm distanziate tra loro di 12 cm; la striscia gialla deve essere

posta sul lato della pista ciclabile (fig. II.427/b).

Provincia di Treviso

Art. 146 (Art. 40 Cod. Str.)

Attraversamenti ciclabili

1. Gli attraversamenti ciclabili devono essere previsti solo per garantire la continuità delle

piste ciclabili nelle aree di intersezione.

2. Gli attraversamenti ciclabili sono evidenziati sulla carreggiata mediante due strisce bianche

discontinue, di larghezza di 50 cm; con segmenti ed intervalli lunghi 50 cm; la distanza minima

tra i bordi interni delle due strisce trasversali e' di 1 m per gli attraversamenti a senso unico e

di 2 m per gli attraversamenti a doppio senso

3. Analogamente a quanto previsto dall'articolo 145, comma 4, sulle strade ove è consentita la

sosta, per migliorare la visibilità, da parte dei conducenti, nei confronti dei velocipedi che si

accingono ad impegnare la carreggiata, gli attraversamenti ciclabili possono essere preceduti,

nel verso di marcia dei veicoli, da una striscia gialla a zig zag, del tipo di quella di cui

all'articolo 151, comma 3, di lunghezza commisurata alla distanza di visibilità.

2.2. D.M. 30 novembre 1999, N. 557 "Regolamento recante norme per la definizione delle

caratteristiche tecniche delle piste ciclabili".

Di seguito sono riportati i principali elementi normativi desumibili dal Regolamento.

Capo II

Principali standard progettuali per le piste ciclabili

Art. 6.

Definizioni, tipologia e localizzazione

1. Pista ciclabile: parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla

circolazione dei velocipedi.

2. La pista ciclabile può essere realizzata:

6

GEA

#### Provincia di Treviso Regione del Veneto

#### PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO (PAT) A VALENZA PAESAGGISTICA PIANO COMUNALE DELLA MOBILITÀ DOLCE NOME TECNICHE E SCHEDE PROGETTUALI DI NORMATIVA

- a) in sede propria, ad unico o doppio senso di marcia, qualora la sua sede sia fisicamente separata da quella relativa ai veicoli a motore ed ai pedoni, attraverso idonei spartitraffico longitudinali fisicamente invalicabili;
- b) su corsia riservata, ricavata dalla carreggiata stradale, ad unico senso di marcia, concorde a quello della contigua corsia destinata ai veicoli a motore ed ubicata di norma in destra rispetto a quest'ultima corsia, qualora l'elemento di separazione sia costituito essenzialmente da striscia di delimitazione longitudinale o da delimitatori di corsia;
- c) su corsia riservata, ricavata dal marciapiede, ad unico o doppio senso di marcia, qualora l'ampiezza ne consenta la realizzazione senza pregiudizio per la circolazione dei pedoni e sia ubicata sul lato adiacente alla carreggiata stradale.
- 3. Possono comunque sussistere piste ciclabili formate da due corsie riservate contigue nei seguenti casi:
- a) sulle strade pedonali, qualora l'intensità del traffico ciclistico in rapporto a quello pedonale ne richieda la realizzazione; in tale caso si tratta di corsie di opposto senso di marcia ubicate in genere al centro della strada;
- b) sulla carreggiata stradale, qualora l'intensità del traffico ciclistico ne richieda la realizzazione; in tale caso si tratta di corsie ciclabili nello stesso senso di marcia ubicate sempre in destra rispetto alla contigua corsia destinata ai veicoli a motore. Tale soluzione è obbligatoria quando sussistono condizioni di particolare intensità del traffico ciclistico ed il suo flusso risulti superiore a 1.200 unità/ora, per almeno due periodi di punta non inferiori a quindici minuti nell'arco delle ventiquattro ore.
- 4. Salvo casi particolari, per i quali occorre fornire specifica dimostrazione di validità tecnica della loro adozione ai fini della sicurezza stradale, specialmente con riferimento alla conflittualità su aree di intersezione, non è consentita la realizzazione di piste ciclabili a doppio senso di marcia con corsie ubicate entrambe sullo stesso lato della piattaforma stradale.
- 5. In area urbana la circolazione ciclistica va indirizzata prevalentemente su strade locali e, laddove sia previsto che si svolga con una consistente intensità su strade della rete principale, la stessa va adeguatamente protetta attraverso la realizzazione di piste ciclabili.
- 6. In generale e con riferimento specifico alla tipologia delle strade indicata nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è da osservare che:

Regione del Veneto

PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO (PAT) A VALENZA PAESAGGISTICA
PIANO COMUNALE DELLA MORILITÀ DOLCE

PIANO COMUNALE DELLA MOBILITÀ DOLCE NOME TECNICHE E SCHEDE PROGETTUALI DI NORMATIVA

a) sulle autostrade, extraurbane ed urbane, e sulle strade extraurbane principali, la

circolazione ciclistica è vietata, ai sensi dell'articolo 175 del suddetto decreto legislativo, e da

indirizzare sulle relative strade di servizio;

b) sulle strade extraurbane secondarie e sulle strade urbane di scorrimento le piste ciclabili -

ove occorrano - devono essere realizzate in sede propria, salvo i casi nei quali i relativi

percorsi protetti siano attuati sui marciapiedi;

c) sulle strade urbane di quartiere e sulle strade locali extraurbane, le piste ciclabili possono

essere realizzate oltre che in sede propria, anche su corsie riservate;

Provincia di Treviso

d) sulle strade locali urbane, le piste ciclabili - ove occorrano - devono essere sempre realizzate

su corsie riservate.

Art. 7.

Larghezza delle corsie e degli spartitraffico

1. Tenuto conto degli ingombri dei ciclisti e dei velocipedi, nonché dello spazio per l'equilibrio

e di un opportuno franco laterale libero da ostacoli, la larghezza minima della corsia ciclabile,

comprese le strisce di margine, è pari ad 1,50 m; tale larghezza è riducibile ad 1,25 m nel caso

in cui si tratti di due corsie contigue, dello stesso od opposto senso di marcia, per una larghezza

complessiva minima pari a 2,50 m.

2. Per le piste ciclabili in sede propria e per quelle su corsie riservate, la larghezza della corsia

ciclabile può essere eccezionalmente ridotta fino ad 1,00 m, sempreché questo valore venga

protratto per una limitata lunghezza dell'itinerario ciclabile e tale circostanza sia

opportunamente segnalata.

3. Le larghezze di cui ai commi precedenti rappresentano i minimi inderogabili per le piste

sulle quali è prevista la circolazione solo di velocipedi a due ruote. Per le piste sulle quali è

ammessa la circolazione di velocipedi a tre o più ruote, le suddette dimensioni devono essere

opportunamente adeguate tenendo conto dei limiti dimensionali dei velocipedi fissati

dall'articolo 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

4. La larghezza dello spartitraffico fisicamente invalicabile che separa la pista ciclabile in sede

propria dalla carreggiata destinata ai veicoli a motore, non deve essere inferiore a 0,50 m.

#### Provincia di Treviso Regione del Veneto

#### PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO (PAT) A VALENZA PAESAGGISTICA PIANO COMUNALE DELLA MOBILITÀ DOLCE NOME TECNICHE E SCHEDE PROGETTUALI DI NORMATIVA

Art. 8.

Velocità di progetto e caratteristiche plano-altimetriche

- 1. La velocità di progetto, a cui correlare in particolare le distanze di arresto e quindi le lunghezze di visuale libera, deve essere definita per ciascun tronco delle piste ciclabili, tenuto conto che i ciclisti in pianura procedono in genere ad una velocità di 20-25 km/h e che in discesa con pendenza del 5% possono raggiungere velocità anche superiori a 40 km/h.
- 2. Nella valutazione delle distanze di arresto si deve tenere conto di un tempo di percezione e decisione variabile tra un minimo, pari ad un secondo, per le situazioni urbane, ed un massimo di 2,5 secondi per le situazioni extraurbane, nonché di un coefficiente di aderenza longitudinale da relazionare al tipo di pavimentazione adottata e, comunque, non superiore a 0,35.
- 3. Nel caso di realizzazione di piste ciclabili in sede propria, indipendenti dalle sedi viarie destinate ad altri tipi di utenza stradale, la pendenza longitudinale delle singole livellette non può generalmente superare il 5%, fatta eccezione per le rampe degli attraversamenti ciclabili a livelli sfalsati, per i quali può adottarsi una pendenza massima fino al 10%. Ai fini dell'ampia fruibilità delle piste ciclabili da parte della relativa utenza, la pendenza longitudinale media delle piste medesime, valutata su basi chilometriche, non deve superare il 2% salvo deroghe documentate da parte del progettista e purché sia in ogni caso garantita la piena fruibilità da parte dell'utenza prevista.
- 4. I valori di pendenza longitudinale massima (media e puntuale) esposti al comma 3 devono essere utilizzati anche come riferimento sostanziale per l'individuazione dei percorsi di piste ciclabili da realizzare su strade destinate prevalentemente al traffico veicolare o in adiacenza alle stesse, in concomitanza ai criteri progettuali esposti all'articolo 6, comma 6.
- 5. I raggi di curvatura orizzontale lungo il tracciato delle piste ciclabili devono essere commisurati alla velocità di progetto prevista e, in genere, devono risultare superiori a 5,00 m (misurati dal ciglio interno della pista); eccezionalmente, in aree di intersezione ed in punti particolarmente vincolati, detti raggi di curvatura possono essere ridotti a 3,00 m, purché venga rispettata la distanza di visuale libera e la curva venga opportunamente segnalata, specialmente nel caso e nel senso di marcia rispetto al quale essa risulti preceduta da una livelletta in discesa.
- 6. Il sovralzo in curva deve essere commisurato alla velocità di progetto ed al raggio di curvatura adottato, tenuto conto sia di un adeguato coefficiente di aderenza trasversale, sia del

Provincia di Treviso

Regione del Veneto

PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO (PAT) A VALENZA PAESAGGISTICA

PIANO COMUNALE DELLA MOBILITÀ DOLCE NOME TECNICHE E SCHEDE PROGETTUALI DI NORMATIVA

fatto che per il corretto drenaggio delle acque superficiali è sufficiente una pendenza

trasversale pari al 2%, con riferimento a pavimentazioni stradali con strato di usura in

conglomerato bituminoso.

7. Ferme restando le limitazioni valide per tutti i veicoli, comprese quelle inerenti a particolari

zone di aree urbane (ad esempio zone con limite di velocità di 30 km/h), specifiche limitazioni

di velocità, per singoli tronchi di piste ciclabili, dovranno essere adottate in tutti quei casi in

cui le caratteristiche plano-altimetriche del tracciato possono indurre situazioni di pericolo per

i ciclisti, specialmente se sia risultato impossibile rispettare i criteri e gli standards progettuali

precedentemente indicati (per strettoie, curve a raggio minimo precedute da livellette in

discesa, ecc.).

Art. 9.

Attraversamenti ciclabili

1. Gli attraversamenti delle carreggiate stradali effettuati con piste ciclabili devono essere

realizzati con le stesse modalità degli attraversamenti pedonali, tenendo conto di

comportamenti dell'utenza analoghi a quelli dei pedoni, e con i dovuti adattamenti richiesti

dall'utenza ciclistica (ad esempio per la larghezza delle eventuali isole rompitratta per

attraversamenti da effettuare in più tempi).

2. Per gli attraversamenti a raso, in aree di intersezione ad uso promiscuo con i veicoli a

motore ed i pedoni, le piste ciclabili su corsia riservata devono in genere affiancarsi al lato

interno degli attraversamenti pedonali, in modo tale da istituire per i ciclisti la circolazione a

rotatoria con senso unico antiorario sull'intersezione medesima.

3. Per gli attraversamenti a livelli sfalsati riservati ai ciclisti (piste ciclabili in sede propria) va

in genere preferita la soluzione in sottopasso, rispetto a quella in sovrappasso, assicurando che

la pendenza longitudinale massima delle rampe non superi il 10% e vengano realizzate, nel

caso di sovrappasso, barriere protettive laterali di altezza non inferiore ad 1,50 m.

Art. 10.

Segnaletica stradale

1. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni relative alla segnaletica stradale previste

dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dal decreto del Presidente della Repubblica 16

Provincia di Treviso

Regione del Veneto

PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO (PAT) A VALENZA PAESAGGISTICA

PIANO COMUNALE DELLA MOBILITÀ DOLCE NOME TECNICHE E SCHEDE PROGETTUALI DI NORMATIVA

dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, le piste ciclabili devono essere provviste

della specifica segnaletica verticale di cui ai commi 9 e 10 dell'articolo 122 del suddetto

decreto del Presidente della Repubblica all'inizio ed alla fine del loro percorso, dopo ogni

interruzione e dopo ogni intersezione.

2. Le piste ciclabili devono essere provviste di appositi simboli e scritte orizzontali che ne

distinguano l'uso specialistico, anche se la pavimentazione delle stesse è contraddistinta nel

colore da quella delle contigue parti di sede stradale destinate ai veicoli a motore ed ai pedoni.

Analogamente deve essere segnalato, con apposite frecce direzionali sulla pavimentazione, ogni

cambio di direzione della pista.

Art. 11.

Aree di parcheggio

1. Ogni progetto di pista ciclabile deve essere corredato dall'individuazione dei luoghi e delle

opere ed attrezzature necessarie a soddisfare la domanda di sosta per i velocipedi ed eventuali

altre esigenze legate allo sviluppo della mobilità ciclistica, senza che si abbiano intralci alla

circolazione stradale, specialmente dei pedoni. L'individuazione in questione si riferisce, in

particolare, sia ai poli attrattori di traffico sia ai nodi di interscambio modale.

2. Nei nuovi parcheggi per autovetture ubicati in contiguità alle piste ciclabili, debbono essere

previste superfici adeguate da destinare alla sosta dei velocipedi.

Art. 12.

Superfici ciclabili

1. Sulle piste ciclabili deve essere curata al massimo la regolarità delle superfici per garantire

condizioni di agevole transito ai ciclisti, specialmente con riferimento alle pavimentazioni

realizzate con elementi autobloccanti.

2. Sulle piste ciclabili non è consentita la presenza di griglie di raccolta delle acque con

elementi principali paralleli all'asse delle piste stesse, né con elementi trasversali tali da

determinare difficoltà di transito ai ciclisti.

Regione del Veneto

PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO (PAT) A VALENZA PAESAGGISTICA PIANO COMUNALE DELLA MOBILITÀ DOLCE

PIANO COMUNALE DELLA MOBILITA DOLCE NOME TECNICHE E SCHEDE PROGETTUALI DI NORMATIVA

Altre norme o indirizzi di riferimento sono:

· le norme per la realizzazione dei Piani Urbani del Traffico (Direttive per la redazione,

l'adozione ed attuazione dei piani urbani del traffico - suppl. ordinario alla G.U. serie

generale del 24.06.95, n. 146);

· le indicazioni del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale;

Provincia di Treviso

· il D.M. 5 aprile 2001 "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade";

norme riguardanti le barriere architettoniche (DM 14 giugno 1989, n. 236

"Regolamento per l'eliminazione delle barriere architettoniche" e DPR 24 luglio 1996,

n. 503 "Eliminazione delle barriere architettoniche in spazi pubblici").

3. Schede progettuali di normativa

Il Piano Comunale della Mobilità Dolce del Comune di Breda di Piave definisce le linee di

indirizzo per la realizzazione degli interventi previsti mediante specifiche Schede progettuali di

normativa.

Ciascuna Scheda è identificata da un codice corrispondente a quello assegnato ad ogni

intervento, secondo quanto descritto nella Relazione Tecnica.

Le Schede sono articolate in cinque sezioni:

1. Inquadramento planimetrico estratto dagli elaborati grafici del Piano della Mobilità

Dolce con individuazione dell'intervento specifico.

2. Descrizione dell'intervento unitamente alla valutazione degli elementi di criticità ed alla

definizione di una stima dei costi.

3. Ricognizione fotografica dello stato di fatto.

4. Sezione tipo dello stato di fatto.

5. Sezione tipo dello stato di progetto.

Provincia di Treviso

Regione del Veneto

#### PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO (PAT) A VALENZA PAESAGGISTICA PIANO COMUNALE DELLA MOBILITÀ DOLCE NOME TECNICHE E SCHEDE PROGETTUALI DI NORMATIVA

Di seguito si riporta il fac-simile della Scheda progettuale di normativa.

